



il giornale dello **Spinone**

N° 129 - Febbraio 2018

Mi è stato richiesto di pubblicare sul Giornale dello Spinone il “Codice Etico dell’Allevatore di Cani” edito dall’ENCI. La richiesta proviene dal Consiglio Direttivo del CISp, conformemente ad una delibera in tal senso.

Fermo restando che il Codice è indirizzato a tutti gli allevatori cinofili (e non solo agli Spinonisti) sono ben lieto di soddisfare la richiesta.

Cesare Bonasegale



ENCI

ENTE NAZIONALE DELLA CINOFILIA ITALIANA
UFFICIO CENTRALE DEL LIBRO GENEALOGICO

CODICE ETICO DELL’ALLEVATORE DI CANI

L’allevamento e la selezione del cane è associato a responsabilità di tipo etico che richiedono una gestione seria e onesta. Pertanto è fatto obbligo agli iscritti al Registro degli allevatori del libro genealogico del cane di razza di rispettare il seguente regolamento.

CONDIZIONI DI ALLEVAMENTO

1. Mantenere i propri cani nelle migliori condizioni di benessere e salute, con adeguate cure, pulizia, igiene, esercizio fisico e contatto con le persone.
2. Rispettare la normativa vigente sul benessere degli animali.

SELEZIONE

3. Impegnarsi ad approfondire le conoscenze sulla razza, sul suo standard morfologico, sulle problematiche sanitarie e sulle caratteristiche comportamentali e funzionali, in modo da interpretare correttamente gli obiettivi di selezione.
4. Selezionare con l’obiettivo di migliorare la qualità della razza, secondo quanto previsto dallo standard di razza ufficiale (FCI).
5. Non agire come prestanome per la registrazione al libro genealogico di riproduttori o di cucciolate.
6. Osservare la normativa e i regolamenti dell’ENCI e delle associazioni da esso riconosciute.
7. Far riprodurre solo cani iscritti al libro genealogico italiano o a libri esteri riconosciuti dalla Federazione Cinologica Internazionale.
8. Non vendere cani non iscritti al libro genealogico.

9. Far riprodurre cani sani, cioè privi di malattie manifeste o impedimenti a una corretta funzionalità o portatori di patologie ereditarie rilevate.
10. Rendere accessibili gli esiti diagnostici di patologie ereditarie prima dell'accoppiamento, ai proprietari dello stallone o della fattrice del quale o a favore della quale viene richiesta la prestazione di monta.
11. Non accoppiare femmine troppo giovani, non prima del secondo calore, o troppo anziane. Dopo i sette anni di età è opportuno ottenere un certificato veterinario di idoneità alla riproduzione.
12. Per le razze in cui sono richiesti test comportamentali, rendere accessibili gli esiti delle valutazioni prima dell'accoppiamento.
13. Rilevare e registrare in modo accurato i dati di allevamento.

RIPRODUZIONE

14. Nell'allevamento impiegare solo soggetti che possono riprodursi in modo naturale. Evitare l'impiego della inseminazione artificiale (I.A.) per quei soggetti non in grado di accoppiarsi naturalmente.
15. Evitare di far riprodurre cani con reazioni comportamentali deviate come paura esagerata o aggressività.
16. È opportuno che una fattrice, a salvaguardia del suo benessere, non abbia più di cinque cucciolate nella sua vita.

PUBBLICITA' E COMMERCIO

17. Non essere dedito ad abituale commercio di cani da lui non allevati.
18. Fornire informazioni veritiere e complete sui cani del proprio allevamento.
19. Fare pubblicità del proprio allevamento e dei propri cani in modo onesto, e veritiero.
20. Non offrire cani a vendite per corrispondenza o come premio in competizioni o lotterie.
21. Non consegnare cuccioli prima dei 60 giorni di vita.
22. Assicurarsi che l'acquirente si renda conto della responsabilità di detenere un cane e sia conscio delle caratteristiche morfologiche e comportamentali della razza.
23. Informare preferibilmente per iscritto l'acquirente sulla genealogia, sull'alimentazione avuta, i trattamenti antiparassitari e immunizzanti effettuati, e fornire indicazioni e consigli per una corretta socializzazione.